



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DDL SU REATI AMBIENTALI

1) L'Ambiente diventa un bene tutelato anche dai Codici

L'ambiente è bene giuridico tutelato dal complesso delle disposizioni costituzionali comunitarie e internazionali e ne viene riconosciuta per la prima volta nella legislazione italiana la dignità all'interno dei codici generali di settore

2) Il ddl è già in sintonia con la proposta della Commissione Europea

L'Italia anticipa il recepimento della Direttiva Europea (allo stato a livello di proposta della Commissione, che a sua volta riproduce in sostanza la decisione quadro del 2003, annullata per motivi formali)

3) Come per tutti i maggiori paesi europei anche per l'Italia i crimini ambientali verranno sanzionati dal Codice penale

In verità, le legislazioni dei Paesi europei più importanti già contengono norme a tutela dell'ambiente o delle singole matrici ambientali (in Germania sono state inserite nel 1980 e nel 1994 a fini di lotta alla eco-criminalità)

4) Le sanzioni penali significano maggiore consapevolezza dell'impatto dei crimini e maggiore efficacia dissuasiva

L'introduzione nel codice penale significa maggiore riprovazione sociale e consapevolezza dell'impatto dei crimini ed una maggiore efficacia dissuasiva. A fronte di gravi delitti ambientali, infatti, era chiara l'inefficienza o l'inefficacia di sanzioni civili e amministrative e anche di sanzioni penali meno gravi come le contravvenzioni. Oggi chi inquina e devasta l'ambiente paga. Ci sarà una maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, maggiore consapevolezza dei cittadini.

5) I reati ambientali non sono più reati “inferiori”

La novità della introduzione di tali reati a titolo di delitto consiste nella gravità dei delitti rispetto alle contravvenzioni. Le contravvenzioni penali siano soggette ad un termine sempre inferiore rispetto ai delitti, con conseguente facile superamento dei termini di legge e sostanziale inefficacia della sanzione penale.

Si fa presente che tutte le Commissioni di lavoro sul diritto penale vogliono operare nel senso di lasciare nel codice penale solo i reati importanti, eliminando le manifestazioni di reato meno gravi.

In definitiva, i delitti contro l'ambiente resteranno all'interno del codice penale quali crimini tra i più gravi (ledono sia il bene ambiente, ma quasi o meglio anche la persona umana, tanto che taluni ritenevano che la posizione giusta all'interno del codice parte speciale fosse non già vicino ai delitti contro la incolumità pubblica, ma accanto alla tutela della persona).

6) Capacità di intervento anche su reati che coinvolgano più Paesi

La proposta di Direttiva UE fa riferimento alla esigenza di una disciplina quanto più possibile omogenea e armonizzata in ambito comunitario, anche perché determinati fenomeni criminali assumono aspetti di ultranazionalità, come il traffico illecito di rifiuti.

7) La nozione di Ambiente come bene da tutelare si estende oltre che ad aria, acqua e sole anche a flora e fauna

Con riferimento al disegno di legge, si fa presente che esso recepisce una nozione di ambiente quale bene costituzionalmente rilevante e protetto, che comprende le matrici ambientali tradizionali (acqua, aria, suolo e quindi anche sottosuolo), con estensione anche a fauna e flora.

Si è ritenuto allo stato di non inserire riferimenti al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e archeologico, al fine di delimitare la materia a quella ambientale tradizionale, non escludendosi in via di principio una integrazione a tutela di beni di competenza del Dicastero dei beni culturali e ambientali, salva la esigenza di coordinamento con il codice dei beni culturali.

8) Si prevede il reato di a il disastro Ambientale anche colposo

Particolare attenzione va posta al traffico illecito di rifiuti e al traffico di materiale radioattivo o nucleare. Segue la fattispecie di delitti ambientali in forma organizzata (c.d. ecomafia).

Si prevede una particolare ipotesi di falso documentale in materia ambientale. Si prevede il reato di impedimento al controllo ambientale.

Nelle fattispecie specifiche di delitto, si prevedono sia ipotesi a titolo di reato di pericolo concreto (oltre alla alterazione del patrimonio naturale, della fauna e della flora, la immissione di sostanze o

energie con pericolo di compromissione, come l'inquinamento di acqua, suolo, sottosuolo, aria) che di danno (compromissione verificatasi), sia a titolo di dolo che di colpa.

Si fa presente che molti delitti gravissimi, quali disastri purtroppo noti (Seveso, Porto Marghera, l'inquinamento del fiume Reno da parte della società Bayer) sono evidentemente stati commessi non intenzionalmente né con dolo, ma a titolo di colpa, sia pure grave e l'introduzione della colpa comporterà una maggiore sensibilizzazione degli operatori.

Si prevedono anche meccanismi premiali (causa di non punibilità, ravvedimento operoso, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi) per coloro che attivandosi, impediscono, eliminano o riducono i danni ambientali.

Si fa presente che tali norme di chiusura non possono mettere in secondo piano che il diritto – a maggior ragione il diritto penale, che contempla quale sanzione il sacrificio della libertà della persona umana - ha anche una funzione educativa e di orientamento culturale, delle amministrazioni, compresa quella della giustizia, e dei cittadini: suo scopo è di evitare, prima ancora che di reprimere, i crimini: *nemo punitur quia peccatum est, sed ne peccetur* (Seneca).

Allo stesso modo lo scopo del diritto ambientale è di evitare, prima che reprimere, il danno ambientale.

RUBRICHE ARTICOLATO

- *INQUINAMENTO AMBIENTALE*
- *DANNO AMBIENTALE*
- *DISASTRO AMBIENTALE*
- *ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE CON CONDOTTE DIVERSE DALLA IMMISSIONE*
- *AGGRAVANTI*
- *TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI*
- *TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE RADIOATTIVO E NUCLEARE*
- *DELITTI ASSOCIATIVI*
- *FRODE DOCUMENTALE IN MATERIA AMBIENTALE*
- *IMPEDIMENTO AD ACCESSO E CONTROLLO*
- *DELITTI COLPOSI*
- *PENE ACCESSORIE. CONFISCA*
- *BONIFICA E RIPRISTINO*
- *RAVVEDIMENTO OPEROSO*
- *CAUSE DI NON PUNIBILITA*
- *DANNEGGIAMENTO RISORSE ECONOMICHE AMBIENTALI*
- *SANZIONI PER LE PERSONE GIURIDICHE*
- *DELEGA AL GOVERNO PER COORDINAMENTO CON PRECEDENTI NORME SPECIALI, PRINCIPIO SPECIALITA, ABROGAZIONE.*